

Costituzione Italiana: Art. 18 – Libertà associativa.

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale [cfr. artt. 19, 20, 39, 49].

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Note

(1) L'associazione si differenzia dalla riunione perché la partecipazione, stabile, si basa su un ideale che accomuna i soggetti. La libertà di associazione ha varie implicazioni: oltre a quella di associarsi e di scegliere di non farlo, essa garantisce la libertà del singolo che si associa nonché quella della associazione in un contesto pluralistico. In particolare, la Corte Costituzionale ha chiarito come la libertà negativa di non associarsi sia da considerarsi rispettata anche quando una categoria di soggetti è obbligatoriamente inquadrata entro enti pubblici purché ciò avvenga nel rispetto dei principi costituzionali. La stessa Costituzione contempla la libertà associativa in relazione ai sindacati (39 Cost.) ed ai partiti politici (49 Cost.). A livello comunitario la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea la accosta al campo "politico, sociale e civico" (art. 12).

(2) Pertanto, sono non sono ammesse associazioni che sono volte, direttamente o indirettamente, alla commissione di reati, come le associazioni a delinquere (416, 416 bis c.p.).

Relazione al Progetto della Costituzione

(Relazione del Presidente della Commissione per la Costituzione Meuccio Ruini che accompagna il Progetto di Costituzione della Repubblica italiana, 1947).

Art. 18

Per il diritto d'associazione si adotta un criterio, che è garanzia di vasta libertà: le attività che ciascuno ha diritto di svolgere individualmente, nei limiti della legge penale, possono essere svolte anche in forma associata.